

Trattamento fiscale dei sussidi anti-COVID concessi da una Provincia post emergenza

Scritto da Interdata Cuzzola | 21/10/2022

I sussidi riconosciuti alle imprese dalla Provincia per contrastare gli effetti dell'emergenza COVID-19 non rilevano ai fini fiscali anche se concessi dopo il 31 marzo 2022, data di conclusione dello stato di emergenza: è quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 516/2022, pubblicata lo scorso 18 ottobre.

Come è noto, l'art. 10-bis del Decreto Ristori (DL n. 137/2020), dispone che *“I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»*. Secondo l'Agenzia, considerata la finalità dei sussidi in discorso, ossia fornire un sostegno alle imprese penalizzate dall'emergenza epidemiologica e che avevano subito una rilevante diminuzione del volume d'affari, è possibile assimilare dette somme agli aiuti concessi durante la fase di emergenza e, conseguentemente, non vi sono ragioni per negare la loro non rilevanza ai fini fiscali.